

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL “GARANTE DEGLI ANIMALI”

ART-1

Presso il Comune di Livorno è istituito l’Ufficio del “Garante degli animali”, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sulla tutela degli animali lettera C in base al quale” per la realizzazione dei programmi previsti nel Regolamento tutela Animali, il Sindaco potrà adottare specifici provvedimenti applicativi e organizzativi, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno con comprovate competenze specifiche”;

ART-2

La figura del Garante degli animali, opera in piena autonomia politica ed amministrativa sui problemi legati al mondo degli animali.

Il Garante promuove:

- la collaborazione con tutti gli enti istituzionali e le associazioni al fine di favorire la tutela degli animali da affezione,
- la condanna degli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono,
- la promozione di campagne per informare, sensibilizzare e educare la cittadinanza nell’osservanza dei principi contenuti nelle Convenzioni internazionali in materia,
- la diffusione di strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l’insorgere di conflittualità.

Il Garante promuove in città la cura e il benessere degli animali ed una maggiore collaborazione tra il canile municipale e le Associazioni di volontariato presenti sul territorio, facendosi interprete e unico portavoce delle istanze da queste provenienti.

ART-3

Il Garante è organo unico personale nominato all’interno di una lista di nominativi raccolti a seguito d’indizione di apposito bando pubblico e sulla base del possesso di comprovata competenza, esperienza e professionalità nel mondo animale.

Il Garante è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nella votazione successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il Garante resta in carica per cinque anni ed il suo mandato è prorogato per non più di tre mesi fino all’elezione del successore. L’incarico è conferito per un massimo di due mandati, anche non consecutivi. Il Presidente del Consiglio invita i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 2 a presentare le candidature. L’avviso è pubblicizzato oltre che mediante affissione all’Albo pretorio comunale, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio comunale corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato: dettagliato e documentato curriculum del candidato; dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante l’inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante previste al presente art.4

La Segreteria generale del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento e le mette a disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente ai relativi curricula.

Successivamente, i candidati si potranno presentare personalmente presso la Commissione Consiliare competente dove saranno auditati dai Commissari i quali potranno fare loro

domande inerenti le competenze, esperienze, i curricula, programmi ed intenti di mandato. A seguito il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per procedere all'elezione.

Il Garante può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge. Tale proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni, che sono portate a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

ART-4

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e/o altri incarichi di cui agli articoli 61e 63 del T.U.O.EE.LL. in D. Lgs 267/2000;

ART- 5

Per lo svolgimento della sua attività il Comune assicura al Garante un'idonea sede provvista di telefono, di un computer, di una connessione internet con casella di posta elettronica dedicata e, nello svolgimento delle proprie funzioni, il Garante potrà avvalersi della competenza e del supporto degli uffici comunali.

Il Garante degli animali sarà membro della Consulta degli Animali. Potrà altresì avvalersi di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche tramite associazioni di volontariato tra coloro che ne faranno richiesta scritta all'ufficio dello stesso. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.

E' previsto il rimborso per le spese sostenute per l'attività relativa alla carica, secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla legge.

ART-6

Al Garante degli animali sarà garantita la partecipazione a corsi o convegni, al fine di poter acquisire una completa formazione professionale.

ART-7

Il Garante si pone come un punto di riferimento per il mondo animale, per la tutela dei diritti degli animali e degli interessi individuali o collettivi in materia di tutela animale.

Il Garante interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti all'ufficio Tutela Animali o ad altre istituzioni, le quali sono tenute a rispondere entro trenta giorni.

3. Il Garante ha, in particolare, le funzioni di:

- a) monitoraggio sulla corretta applicazione sul territorio cittadino, da parte degli organi deputati, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela degli animali il loro benessere e la sicurezza urbana derivante da una loro corretta gestione;
- b) promozione e supporto all'attuazione delle linee guida per l'adozione di deliberazioni, atti in materia di tutela degli animali e per la formulazione di proposte di modifica del presente Regolamento;

- c) promozione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
- d) segnalazione alla Giunta Comunale circa l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali, locali o dell'Unione Europea;
- e) incoraggiare gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovere iniziative per la tutela e cura delle specie animali;
- f) promozione di linee guida per la comunicazione e sensibilizzazione per educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, per prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati;
- g) promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- h) promuove e sostiene progetti ed iniziative per la diffusione della Pet Therapy o terapia con gli animali, denominata anche Animal-Assisted Therapy (AAT), quale pratica terapeutica che sfrutta i benefici dell'interazione tra uomo e animali da compagnia.
- i) promozione e supporto all'attuazione di linee guida in materia di prevenzione degli abusi sugli animali e di controlli sul territorio svolti dalla Polizia Locale, dal Dipartimento Veterinario della ASL, o da altre organizzazioni, Associazioni o enti legittimati dalle norme vigenti;
- j) raccordo e interazione con le Associazioni attive nel campo della protezione animale, dalle quali raccoglie proposte e suggerimenti da inoltrare all'ufficio tutela animale del Comune di Livorno;
- k) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- l) segnalare all'Autorità competente in caso di violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali, al loro benessere e alla sicurezza urbana derivante dalla loro corretta gestione;
- m) promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formulare proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- n) individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- o) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.U.S.L., agli organi di Polizia Giudiziaria ed in primo luogo alla Polizia Municipale di Livorno e a tutti gli altri Enti preposti;
- p) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
- q) promuove campagne di sensibilizzazione anche con spot e personaggi o trasmissioni televisive capaci di veicolare positivamente un positivo rapporto uomini/animali e un favorevole approccio alle adozioni consapevoli

r) il Garante raccoglie le istanze delle associazioni animaliste e fa da tramite tra queste e l'amministrazione comunale.

ART-8

Il Garante dovrà vigilare sul pieno rispetto di tutte le Leggi e i Regolamenti del Comune di Livorno che tutelino i diritti degli animali, del diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti del Comune di Livorno e sul contrasto di ogni atto di discriminazione nei confronti di chi possiede o detiene animali che ostacoli la serena convivenza interspecifica.

ART-9

Il Garante può farsi promotore di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, al fine di consentire e di migliorare l'interazione uomo/animale, l'informazione sulle tematiche del mondo animale, la promozione delle adozioni consapevoli, la promozione delle chippature e delle sterilizzazioni, l'educazione al rispetto degli animali.

ART-10

Il Garante degli Animali presenterà una relazione semestrale sulle attività svolte al Consiglio Comunale alla presenza del Sindaco. Tale relazione sarà pubblicata sul sito del Comune.